

Formula bruta	Famiglia chimica	Codice CAS	Classe IARC	Codice EINECS
C ₁₂ H ₁₂ N ₂ H ₂ SO ₄	Sali organici	531-86-2	1	208-520-1

Denominazione

Benzidina solfato (1:1)

Sinonimi

Solfato di benzidina (1:1); Benzidine sulphate (1:1); (1,1'-biphenyl)-4,4'-diamine, sulfate (1:1); Benzidine, sulfate (1:1)

Classificazione CE (CLP n.1272/2008)

www.echa.europa.eu/it/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/106985

Organi Bersaglio

Molti studi dimostrano un significativo aumento nell'incidenza di cancro della vescica nei lavoratori esposti. In un caso estremo tutti e cinque gli addetti alla produzione di benzidina esposti per quindici o più anni svilupparono cancro della vescica.

Utilizzo

Utilizzato: -come intermedio per coloranti azoici -come intermedio per prodotti chimici -come reagente per analisi del sangue -come indurente nell'industria della gomma (ad esempio per poliuretani) e nell'industria della plastica e degli adesivi -per la determinazione dei perossidi nel latte -come reagente nella stampa di sicurezza (reagisce con l'inchiostro cancellato per dare prodotti colorati) -per la determinazione di ioni e composti inorganici -per la determinazione quantitativa della nicotina -come reagente spray per gli zuccheri -per l'analisi dei metalli -come reagente cromogeno per cromatografia -per la determinazione di citocromi batterici -per la determinazione dell'acido naftalensulfonico e detergenti -per la determinazione del cloro o piridine nelle acque potabili -nella determinazione di meta e para cresoli.

Elenco lavorazioni collegate

Lavorazioni	Letteratura	Campionamenti	Reg. patologie	SIREP
Industria cartotecnica.	X			
Industria dei prodotti chimici inorganici ed organici.	X			
Laboratori di analisi.	X			
Lavorazione della gomma greggia.	X			
Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti.	X			
Produzione di coloranti e colori.	X			

Note

Agente chimico presente nell'elenco dell'Allegato VIII-quinquies del D. Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25. Art. 72-novies (Divieti) â€“ comma 1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e lâ€™impiego degli agenti

chimici sul lavoro e le attività indicate all'allegato VIII-quinquies.

Art. 72-novies (Divieti) – comma 2. Il divieto non si applica se un agente è presente in un preparato, o quale componente di rifiuti, purché la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nello stesso allegato. Per questo agente il limite di concentrazione per l'esenzione è lo 0,1% in peso.

Riferimenti bibliografici

Monografie IARC Suppl. 7 (1987) (p. 123)

Ultima Modifica

08/06/2020

Stampata da MATline (<https://www.matline.dors.it/matrice>) il 13/01/2026